



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 8 ottobre 2021

Prot.1810/GE/ff

Pag. 1 di 2

Ai Signori Presidenti Ordini dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

Ai Signori Consiglieri Nazionali

Al Signor Presidente EPPI

Alle Organizzazioni di Categoria

LORO SEDI

Oggetto: Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*.

Vi ricordiamo che con il Decreto Legge 127/2021 (pubblicato sulla G.U. n. 226/2021 ed in vigore dal 22 settembre 2021) è stata disposta l'estensione dell'obbligo di certificazione verde COVID-19 (c.d. Green pass) nei luoghi di lavoro per il contenimento del virus e la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Si tratta dell'obbligo di possesso e di esibizione del Green pass, ossia di una delle certificazioni comprovanti:

- lo stato di avvenuta vaccinazione contro il COVID-19;
- la guarigione dall'infezione da COVID-19;
- l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al Coronavirus.

## SFERA APPLICATIVA

A partire dal 15 ottobre 2021, chiunque svolga un'attività lavorativa è tenuto, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, a possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19.

Destinatari dell'obbligo sono tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni. Conseguentemente anche gli uffici dei nostri Ordini e i loro lavoratori dipendenti dovranno ottemperare alle previsioni del citato D.L..

## ESCLUSIONE

Non rientrano tra gli obbligati i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministero della Salute.

## ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO

Ai datori di lavoro spetta l'onere della verifica del rispetto delle prescrizioni.

Entro il 15 ottobre 2021 i datori devono provvedere alla definizione delle proprie modalità operative per l'organizzazione delle verifiche del possesso del Green pass da parte dei lavoratori, anche a campione. A riguardo, i controlli sono da effettuarsi in via prioritaria (ove possibile) al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro.

Inoltre, vanno individuati dal datore, con atto formale, i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di possesso ed esibizione della certificazione verde COVID-19.

La verifica di tale certificazione è effettuata attraverso la lettura del codice a barre bidimensionale (QR Code), utilizzando esclusivamente l'applicazione normativamente prevista (App VerificaC19), che



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 8 ottobre 2021

Prot.1810/GE/ff

Pag. 2 di 2

permette di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, nonché di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni alla base dell'emissione.

## MANCATO POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE

I lavoratori, che comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della stessa al momento dell'accesso al luogo di lavoro, non sono ammessi allo svolgimento dell'attività lavorativa e sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione del Green pass. E' fatto salvo il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non spettano la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata per mancato possesso della certificazione, il datore può decidere per la sospensione del lavoratore. La sospensione è comunicata immediatamente al lavoratore interessato ed è efficace fino alla presentazione della certificazione verde COVID-19.

## REGIME SANZIONATORIO

Nell'ipotesi di violazione degli adempimenti da parte del datore, nonché di accesso dei lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi previsti, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative.

	Violazione	Sanzione
Datore	Obblighi di controllo dell'accesso, mancata adozione misure organizzative entro il 15 ottobre 2021, inclusa la mancata individuazione dei soggetti adibiti ai controlli	Da 400 a 1.000 euro
Lavoratore	Mancato possesso o mancata esibizione, a richiesta, della certificazione per l'accesso al luogo di lavoro	Da 600 a 1.500 euro

Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento al riguardo.

Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
(Antonio Daniele Barattin)

IL PRESIDENTE  
(Giovanni Esposito)